

# STUDIO MARCOZZI

DOTTORI COMMERCIALISTI

20121 MILANO - VIA FOSCOLO, 4

TEL. 02-874163 FAX 02-72023745

email: studio.marcozzi@tin.it

Luigi Marcozzi, Revisore Contabile  
Attilio Marcozzi, Revisore Contabile

Milano, 27 settembre 2007

## CIRCOLARE N. 6/2007

### SCHEDA CARBURANTE

L'art. 2, legge n. 31/1977 ha introdotto un particolare documento, denominato scheda carburante, necessario per documentare gli acquisti di carburante per autotrazione presso i distributori stradali in Italia. Tale scheda - che può essere mensile o trimestrale - deve riportare, oltre agli estremi completi dell'esercente l'impianto di distribuzione e del soggetto d'imposta che acquista il carburante, anche il numero dei chilometri percorsi, ma solo per gli acquisti effettuati da imprese.

Le schede devono essere annotate anteriormente alla liquidazione periodica ovvero alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, cioè, entro il secondo anno successivo a quello in cui l'imposta è divenuta esigibile per l'Erario, così come previsto dal D.Lgs. n. 313/1997.

La scheda carburante viene compilata per ogni veicolo a motore utilizzato nell'esercizio delle attività d'impresa o professionali da parte dei soggetti d'imposta allo scopo della detrazione dell'IVA e in qualità di documento giustificativo di spesa agli effetti delle imposte dirette.

La scheda carburante rappresenta una deroga al principio generale contenuto nell'art. 21, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, che prescrive ai soggetti cedenti di beni e fornitori di servizi l'obbligo di documentare tramite il meccanismo della fatturazione tutte le cessioni e le prestazioni effettuate.

Ciò si evince dall'art. 1, comma 2, D.P.R. n. 444/1997, in base al quale le annotazioni sulla scheda carburante sono sostitutive della fattura.

La deroga riguarda anche l'obbligo di fatturazione previsto dall'art. 22, comma 3, D.P.R. n. 633/1972. In sostanza, l'obbligo di documentare gli acquisti di carburante presso i distributori ricade sull'acquirente (non, quindi, sul cedente), che deve utilizzare questo particolare documento; di conseguenza, le annotazioni della scheda carburante sostituiscono ad ogni effetto la fattura e costituiscono per l'utilizzatore una vera e propria "autofattura".

#### **Ambito oggettivo**

Acquisti di **carburante per autotrazione** effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione in Italia da parte di soggetti IVA.

#### **Ambito soggettivo**

La scheda carburante viene utilizzata per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso i distributori stradali da parte dei **sogetti IVA** nell'esercizio di imprese, arti e professioni:

- o deve essere istituita una scheda carburante **mensile o trimestrale** per ciascun veicolo a motore utilizzato (deve trattarsi di veicolo a motore che risulti intestato all'ente, alla società o al titolare della ditta individuale o all'esercente arte o professione ovvero posseduto a titolo - regolarmente documentato - di locazione finanziaria, noleggio, comodato e simili).
- o la scheda carburante consente la **detrazione dell'IVA**, sempre che la stessa sia oggettivamente detraibile, e rappresenta l'unica documentazione del costo sostenuto ai fini delle imposte sul reddito.

### Acquisti esclusi

La normativa sulla scheda carburante non si applica agli acquisti:

- non effettuati presso i distributori stradali;
- per motori fissi;
- la cui destinazione non può essere constatata all'atto dell'acquisto (ad esempio, acquisti con tanica);
- non certificabili per mancanza del personale del distributore (ad esempio, rifornimento self service oltre l'orario di chiusura),

nonché alle cessioni di carburante effettuate dagli esercenti dei distributori allo Stato, a enti pubblici territoriali, istituti universitari, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza.

Nelle ipotesi di esclusione dall'obbligo di compilazione della scheda, si applica la normale disciplina della fatturazione su richiesta del cliente.

In mancanza del personale che rilascia il documento, possono essere utilizzati i buoni di consegna emessi dalle attrezzature automatiche, che vanno poi inviati ai gestori ai fini dell'adempimento in questione.

### Periodicità

Si possono utilizzare due diverse tipologie di schede, a seconda del periodo di riferimento:

- schede **mensili**;
- schede **trimestrali**.

Il contribuente può liberamente scegliere la periodicità.

L'introduzione della norma che ha previsto la trimestralità della scheda ha la funzione di semplificare e ridurre il numero delle registrazioni da parte dei soggetti che, nell'arco di un mese, effettuano solo pochi rifornimenti.

Naturalmente, lo stesso soggetto può indifferentemente avere sia schede mensili che trimestrali (ad esempio, quando possiede più veicoli, per cui utilizza schede mensili per determinati automezzi che effettuano un numero rilevante di rifornimenti, e schede trimestrali per quelli che non vengono riforniti in modo continuo).

La **registrazione** della scheda carburante deve essere effettuata dal soggetto utilizzatore riportando nel registro degli acquisti:

- il periodo cui essa si riferisce;
- il numero attribuito nel contesto dei documenti di acquisto;

l'ammontare complessivo delle operazioni, distinguendo l'imponibile dell'IVA solo nell'ipotesi in cui il tributo sia detraibile

### Contenuto

Per ogni veicolo a motore utilizzato viene istituita una scheda: l'obbligo sussiste anche se il mezzo non è intestato al soggetto acquirente il carburante, cioè se gli automezzi utilizzati non sono posseduti a titolo di proprietà (ad esempio, contratti di locazione, leasing, noleggio, etc.).

I dati di intestazione richiesti permettono di individuare il veicolo e l'acquirente del carburante, indicando:

- denominazione della ditta (se impresa individuale);
- denominazione o ragione sociale (nel caso di società);
- nome e cognome degli esercenti arti o professioni, con indirizzo, domicilio fiscale e partita IVA.

In base alle indicazioni della C.M. 12 agosto 1998, n. 205/E, si riporterà:

- casa costruttrice;
- modello, targa e numero di telaio del veicolo.

Gli addetti degli impianti di distribuzione annotano sulla scheda all'atto di ciascun rifornimento:

- data d'acquisto;
- ammontare del corrispettivo al lordo dell'IVA;
- generalità dell'esercente ed ubicazione dell'impianto di distribuzione (questi dati possono essere riportati anche con un timbro).

Queste annotazioni vengono convalidate mediante firma dell'addetto all'impianto (la persona che ha effettuato il rifornimento e ha eseguito le annotazioni), dopo avere accertato la corrispondenza della scheda al veicolo (corrispondenza dei dati della targa indicati sulla scheda).

Nell'ipotesi di: acquisti di carburante di dipendenti di soggetti d'imposta che utilizzano la propria autovettura per conto del datore di lavoro la scheda carburante deve contenere gli estremi di individuazione del veicolo e i dati identificativi del dipendente intestatario del veicolo medesimo e dell'impresa soggetto d'imposta (l'indicazione dei chilometri percorsi deve essere riferita esclusivamente ai consumi afferenti l'attività d'impresa);

**Chilometri percorsi**

Questa annotazione è obbligatoria solamente per gli **esercenti attività d'impresa**: l'intestatario del mezzo di trasporto utilizzato nell'esercizio d'impresa, deve annotare sulla scheda il numero dei chilometri rilevabili alla fine del mese o del trimestre dall'apposito contachilometri, prima che la scheda stessa sia annotata sul registro IVA acquisti. Per gli automezzi privi di contachilometri (quali, ad esempio, pale meccaniche, escavatori, etc.), in luogo dei chilometri percorsi possono essere indicate le ore di moto o di lavoro (C.M. n. 205/E/1998).

**Conservazione**

Si fa riferimento alle disposizioni generali relative alla conservazione delle scritture contabili (art.39, D.P.R. n. 633/1972; art. 22, D.P.R. n. 600/1973).

La scheda carburante non è soggetta a preventiva numerazione e bollatura.

**Procedure alternative alla scheda carburante**

È possibile utilizzare procedure alternative alle schede carburante, in considerazione dell'introduzione di nuovi mezzi e sistemi elettronici e informatici riguardanti l'erogazione e il pagamento dei carburanti presso i distributori stradali

**Memory card**

È una scheda stampata da un computer di bordo installato sugli autoveicoli e attesta i singoli rifornimenti. Sulla scheda l'addetto del distributore di carburante effettua tutte le annotazioni obbligatorie per legge: i dati, a fine giornata, sono trasmessi al soggetto passivo d'imposta che potrà così effettuare le connesse registrazioni IVA.

Questo sistema di rilevazione di consumi e rifornimenti interessa soprattutto le imprese di autotrasporto, che muovono ogni giorno un gran numero di mezzi.

**Carte di credito magnetiche**

Se l'impresa ha stipulato un contratto di somministrazione con i distributori di carburante, i conducenti dei veicoli inseriscono nella stazione di servizio la carta di credito di cui sono dotati. Il lettore elettronico autorizza il rifornimento, rileva i dati dell'operazione e stampa una bolla o un documento di consegna (una copia rimane al conducente). I dati vengono quindi trasmessi via computer alla società erogatrice, che fattura il corrispettivo all'impresa convenzionata.

**Buoni carburante**

È una procedura di rifornimento carburanti molto diffusa, che prevede l'utilizzo di blocchi di buoni con tagli di importo fisso predeterminato, in duplice copia (di cui una resterà nel blocchetto in possesso del conducente), adottati al posto delle schede. Su di essi vengono eseguite da parte del gestore dell'impianto le annotazioni relative alle operazioni.

Per ogni procedura adottata, a fine mese o trimestre deve essere compilata una scheda riepilogativa per ciascun automezzo, nella quale vanno indicati il numero di targa e i chilometri percorsi.

\* \* \*

A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, porgiamo cordiali saluti.